

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2449 del 16/05/2022
Oggetto	Ditta TRED CARPI S.p.A., Via Remesina Esterna n. 24/A, Carpi (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2589 del 13/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno sedici MAGGIO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **TRED CARPI S.P.A.**,
INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI,
SITA IN VIA REMESINA ESTERNA n. 27/A IN COMUNE DI CARPI (MO).

(RIF. INT. N. 122 / 02606140362)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamata la **Determinazione n. 3171 del 23/06/2021** di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta Tred Carpi S.p.A., avente sede legale in Via Remesina Esterna n.27/A in comune di Carpi (Mo), in qualità dei gestore dell’installazione che effettua attività di recupero di rifiuti pericolosi sita presso la sede legale del gestore;

richiamata la nota inviata dalla Ditta in data 26/04/2022, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 67662 del 26/04/2022, con la quale il gestore segnala un refuso nella tabella di cui al punto


D2.8.2 dell'Allegato I all'AIA vigente (mancata indicazione del rifiuto codice EER 16.02.15*, che invece compare nella tab. 1 del punto D2.8.4 dell'Allegato I);

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 22/03/2022 mediante il Portale "Osservatorio IPPC" della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 47928 del 22/03/2022, con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto impiantistico, consistenti in:

I. **adeguamento e revisione della linea di trattamento delle TV** (categoria 2 Allegato IV al D.Lgs.49/2014) per far fronte alla variazione della composizione merceologica in ingresso di questa tipologia di RAEE, che ha visto un sensibile aumento del quantitativo ingressato, nonché della percentuale di schermi piatti (FP) rispetto ai tubi catodici (CRT) (incremento dal 10% al 60% in pochi mesi). L'intervento consiste nella revisione e adattamento dell'attuale linea di lavorazione TV sulla falsa riga della linea già esistente per la lavorazione degli schermi piatti.

Ad oggi TV con CRT e con FP entrano in stabilimento con lo stesso EER e raggruppamento e vengono separati per poter eseguire lo specifico trattamento dedicato: a monte della linea avviene la cernita, per cui le TV con CRT proseguono sulla linea di scarico per subire le fasi di smontaggio, rimozione delle componenti e bonifica dei tubi catodici, mentre i FP vengono depositati in ceste per essere inviati alla linea dedicata.

La linea di trattamento TV è sempre stata riservata in prevalenza ai CRT, per cui sono disponibili più linee di bonifica di tubi catodici; la linea di lavorazione di TV con CRT (R12 con R5) si trova all'interno dell'edificio principale, mentre i FP sono destinati ad una diversa linea di lavorazione (R12) all'interno di un capannone secondario, che permette una disgregazione con riduzione volumetrica e separazione merceologica in macrocategorie di materiali in uscita.



L'intervento in progetto prevede:


- la **disattivazione graduale delle n.3 linee di taglio e disgregazione volumetrica del vetro CRT**, articolata in due diversi passaggi:

- **STEP 1:** dismissione della linea 5-bis ed installazione, di un by-pass costituito da un nastro di derivazione che si innesta nella linea di disgregazione, in prossimità della zona di cernita, per intercettare i FP e destinarli al **sistema di disgregazione**; quest'ultimo sarà costituito da:
 - un nastro di carico,
 - un nastro di ripresa della frazione con separatore magnetico,
 - una sezione di adattamento della frazione non magnetica alla fase di separazione induttiva con correnti parassite, per frazionare il metallo non ferroso dalla plastica.

Le fasi di separazione merceologica saranno svolte sotto la tettoia esistente sul lato est del capannone principale, mentre il sistema di disgregazione sarà all'interno al capannone stesso e collegato alle due sezioni di separazione mediante aperture nella parete perimetrale, per permettere il passaggio dei nastri; in questo modo le frazioni decadenti possono essere riprese con muletti direttamente all'esterno, evitando il transito nella zona operativa interna.

- **STEP 2:** disattivazione delle linee 4 e 5, mantenendo solo le linee di taglio a secco CRT e il nastro presente a servizio delle linee 4 e 5, che rimarrà in funzione per trattare altre tipologie di RAEE già autorizzati (operazione che attualmente è svolta all'esterno).

L'area liberata dalla dismissione delle linee 4 e 5 sarà utilizzata per lo stoccaggio delle TV in attesa di trattamento.



La lavorazione degli schermi piatti continuerà ad essere servita dall'emissione in atmosfera E4, senza variazioni della relativa portata massima (2.100 Nm³/h), con introduzione di una **batteria di depurazione a carboni attivi** per intercettare eventuali tracce di **mercurio** presenti negli schermi piatti a LCD; a tale proposito, il gestore propone un valore limite di concentrazione massima di **0,07 mg/Nm³**. Le altre tipologie di schermi piatti, invece, non sono caratterizzati dalla presenza di particolari componenti pericolose, per cui i presidi già presenti per trattenerne le **polveri** sono adeguati al trattamento dell'effluente gassoso e il gestore conferma il valore limite di concentrazione massima di 5 mg/Nm³ già prescritto in AIA.

Il gestore precisa che:

- ad oggi l'intera linea di taglio ha una potenzialità di circa 3 t/h per CRT e circa 1,5 t/h per FP. Nell'assetto futuro la disponibilità di trattamento di CRT si ridurrà a 1 t/h, mentre quella di FP passerà a 3,5 t/h, per cui la potenzialità complessiva resterà invariata;
- i flussi di rifiuti in ingresso potranno subire un aumento in termini di numero di pezzi ma, visto il minor peso degli schermi piatti rispetto alle TV con tubo catodico (circa 1/3), si prevede una riduzione del peso complessivo;
- le quantità di rifiuti trattabili in R12 resteranno in ogni caso invariate rispetto ad oggi;
- dal momento che le tv a schermo piatto sono di ultima generazione e realizzate secondo criteri ambientali legati alla loro produzione normati (direttiva Rosh), la lavorazione di FP rispetto a CRT permette un decremento dell'impatto ambientale. In particolare i FP non contengono componenti pericolose, se non legate a minime quantità di lampade nei soli LCD, con conseguente riduzione del flusso di contaminanti;
- la riduzione della lavorazione di TV con CRT favorisce la riduzione della quantità di rifiuti decadenti prodotti da destinare a smaltimento, dal momento che dai CRT derivano grandi quantità di vetro (cono), polveri e fanghi di bonifica proprie delle polveri fluorescenti, mentre da FP derivano frazioni solitamente destinate al recupero;
- non si prevedono ricadute degli interventi in progetto sull'impatto acustico aziendale, dal momento che la sezione di disgregazione sarà confinata all'interno dell'edificio;
- relativamente ad E4, resterà invariato il flusso di massa di polveri;
- il monitoraggio settimanale interno del parametro "Hg" sarà esteso all'area della nuova impiantistica;

II. **introduzione tra i rifiuti ingresso del codice EER 16.01.21*** (batterie al litio autodemolitori), da sottoporre alle stesse operazioni R12 e R13 già autorizzate per rifiuti analoghi, vale a dire:

- *carico/scarico e movimentazione* attraverso idonei contenitori, in zone appositamente dedicate, dotate di suolo pavimentato e di tombini che convogliano eventuali perdite liquide all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia;
- *stoccaggio iniziale*, con presa in carico del materiale da parte del personale, che ne verifica la congruità con quanto indicato nel documento di trasporto e lo immette alla fase successiva;
- *selezione-cernita* da parte dell'operatore. Per le batterie le fasi di selezione e cernita possono essere finalizzate a rimozione di corpi estranei, selezione in categorie merceologiche distinte, eventuale verifica della tensione residua e azzeramento della carica, smontaggio di eventuali componentistiche accessorie e cassetteria/cablaggi, rimozione carter ed imballaggio a protezione delle batterie, separazione ed eventuale valutazione di integrità delle componenti e della struttura, raggruppamento e "riconfezionamento" adeguato dei moduli ed elementi delle batterie selezionati;

III. aggiunta di alcuni codici EER tra i "rifiuti prodotti" di cui al punto 3 della sezione D2.8 dell'Allegato I all'AIA, nonché **correzione di alcuni refusi**. In particolare:

- inserimento nella tabella del punto D2.8.3 dei codici EER **15.01.04**, **19.08.13***, **19.12.02** e **19.12.03**, che risultano mancanti per mero errore materiale, nonostante siano riportati nella tabella di cui al punto D2.8.4;
- sostituzione del codice EER 15.01.07 "imballaggi in vetro" (evidentemente inserito per un refuso) con il codice **15.01.06** "imballaggi in materiali misti", con conseguente inserimento del medesimo EER anche nella tabella del punto D2.8.4;
- inserimento del codice EER **15.01.03** "imballaggi in legno", che meglio caratterizza i bancali che si originano dal disimballaggio dei rifiuti in ingresso, con conseguente inserimento del medesimo EER anche nella tabella del punto D2.8.4.

In conseguenza dell'inserimento dei nuovi codici EER, è stata aggiornata la planimetria delle aree di stoccaggio.

Il gestore coglie inoltre l'occasione per:

IV. segnalare che è in corso di valutazione la possibilità di ampliare gli uffici sul lato sud dell'edificio principale. Tale intervento non interesserà aree dedicate alla gestione dei rifiuti e quindi non comprometterà gli spazi dedicati a lavorazioni e stoccaggio.

In relazione alle modifiche comunicate, il gestore precisa che non cambiano il ciclo di trattamento e le quantità massime di rifiuti trattati;

dato atto che il 22/03/2022 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopracitata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

visto il contributo tecnico fornito dal Servizio Territoriale di ARPAE di Modena – Presidio Territoriale di Carpi con prot. n. 78303 del 10/05/2022, nel quale si evidenzia che:

- in merito alla dismissione delle linee di taglio ad umido CRT, visto che i due step descritti avverranno con tempistiche attualmente non definite, si propone di richiedere al gestore di inviare una comunicazione in cui sia riportata la data di fine lavori per ciascuno dei due step, per avere maggior chiarezza della configurazione impiantistica effettivamente presente in stabilimento;
- per quanto riguarda l'emissione in atmosfera E4, che sarà a servizio dei nuovi macchinari di trattamento di FP:
 - si dà atto che la proposta di introdurre un filtro a carboni attivi per intercettare eventuali tracce di mercurio presenti negli schermi piatti a LCD risponde ai requisiti richiesti dai criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna;

- si ritiene opportuno aggiornare la denominazione di E4 in “*apertura tubi catodici + linea schermi piatti*” e, come proposto dal gestore, si ritiene opportuno inserire un limite di concentrazione massima di “mercurio” pari a $7 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ e prevedere l’autocontrollo a cadenza trimestrale a carico del gestore (in analogia ad E7);
- si ritiene opportuno richiedere al gestore di comunicare in via preventiva la data di messa in esercizio di E4 nel nuovo assetto, nonché di eseguire nuove analisi di messa a regime;
- come indicato nella prescrizione di cui al punto D2.4.16 dell’Allegato I, anche per l’emissione E4 (oltre che per E7) dovrà essere prevista una procedura per il monitoraggio dell’inquinante “mercurio (Hg)”, con relativa registrazione su format ad uso interno, a cadenza settimanale;
- si ritiene opportuno modificare la sezione D3.1.5 “Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera” prevedendo il monitoraggio di Hg sia per E7 che per E4;
- si propone di inserire una nuova prescrizione relativa alla gestione dei carboni attivi a servizio di E4 ed E7, che preveda che la sostituzione del carbone attivo (da rigenerare e smaltire al raggiungimento di un aumento di peso del 20%) risulti dalle annotazioni effettuate dalla Ditta sul registro di carico/scarico dei rifiuti o da documenti attestanti il suo invio alla rigenerazione;
- in merito al futuro ampliamento degli uffici, si ritiene necessario che il gestore specifichi se verranno modificati gli attuali scarichi di acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici e, in caso affermativo, che specifichi le caratteristiche del sistema di trattamento adottato, che dovrà rispondere a quanto previsto dalla DGR 1053/2003;
- si propone di eliminare alla sezione D3.1.2 “Monitoraggio e controllo risorse idriche” l’analisi dello scarico delle acque di prima pioggia, già riportato anche nella sezione D3.1.6 “Monitoraggio e controllo emissioni in acqua”;

preso atto che le modifiche comunicate non comportano alcuna variazione per quanto riguarda le operazioni di recupero svolte e il ciclo di trattamento, la capacità massima di trattamento, il consumo di materie prime, gli scarichi idrici e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

ritenendo che gli interventi in progetto non comporteranno variazioni di rilievo dei consumi energetici, dal momento che non cambiano le attività di trattamento effettuate e la loro capacità massima;

valutato positivamente il fatto che la dismissione delle macchine di taglio ad umido di CRT porterà ad una riduzione dei consumi idrici e, di conseguenza, ad una diminuzione dei quantitativi di fanghi attualmente inviati a smaltimento;

ritenendo di fare interamente proprie le valutazioni e le proposte di prescrizioni del Servizio Territoriale in merito alle emissioni in atmosfera sopra riportate;

ritenendo opportuno aggiornare le tabelle di cui punti 2, 3 e 4 della sezione D2.8 dell’Allegato I, alla luce delle segnalazioni di refusi presentate dall’Azienda e non rilevando criticità in merito all’introduzione del nuovo codice EER da trattare e dei nuovi codici EER prodotti;

preso atto dell’aggiornamento della planimetria relativa alle aree di stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti;

ritenendo condivisibili le valutazioni presentate dall’Azienda in merito alle possibili ripercussioni degli interventi in progetto sull’impatto acustico e ritenendo pertanto che non sia necessario prescrivere monitoraggi acustici aggiuntivi rispetto a quelli già previsti in AIA;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

ritenendo opportuno aggiornare le prescrizioni generali relative alle emissioni in atmosfera riportate nella sezione D2.4 dell’Allegato I all’AIA, in base alle previsioni della procedura Arpae P85017/ER “Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”, rev.00 del 18/10/2021;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/01/2022 al 31/10/2022, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po 5 e il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Direttore Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell’Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

l’Incaricato di Funzione determina

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 3171 del 23/06/2021 a Tred Carpi S.p.A., avente sede legale in Via Remesina Esterna n. 27/A in comune di Carpi (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di recupero di rifiuti pericolosi, sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

- a) in merito alla dismissione delle linee di taglio ad umido CRT, il gestore è tenuto ad inviare ad Arpae di Modena e Comune di Carpi una comunicazione in cui sia riportata la data di fine lavori per ciascuno dei due step, entro 5 giorni lavorativi dalla stessa;
- b) in merito al futuro ampliamento degli uffici, il gestore dovrà specificare se verranno modificati gli attuali scarichi di acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici e, in caso affermativo, fornire le caratteristiche del sistema di trattamento adottato, che dovrà rispondere a quanto previsto dalla DGR 1053/2003;
- c) la sezione D2.4 “emissioni in atmosfera” dell’Allegato I è **integralmente sostituita dalla seguente**:

D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E1 – macinazione frigoriferi (recupero)	PUNTO DI EMISSIONE E2 – caldaia strippaggio carboni	PUNTI DI EMISSIONE E4 – apertura tubi catodici + linea schermi piatti
Messa a regime	-	a regime	a regime	§
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazioni nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	3.500 con asciugatura rigenerazione 3.000 adsorbimento	500	2.100
Altezza minima (m)	---	8	8	6
Durata (h/g)	---	16	16	16
Materiale Particolare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	5 *	5	5
CFC (mg/Nm ³)	UNI EN 13649	10 *	---	---
CFC (g/h)	UNI EN 13649	25 *	---	---
Pentano (mg/Nm ³)	UNI EN 13649	compreso in COT	---	---
COV come COT (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	15 *	---	---
Mercurio (µg/Nm ³)	UNI EN 13211-1:2003 UNI CEN/TS 17286/2019 UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)	---	---	7
Impianto di depurazione	---	Adsorbitore a carboni attivi con rigenerazione + impianto a condensazione criogenica	---	Filtro a tessuto + adsorbitore a carboni attivi
Frequenza autocontrolli	-	semestrale	-	trimestrale per Hg semestrale per polveri e portata

* da monitorare in continuo e verificare fiscalmente con metodo discontinuo (semestrale).

§ si veda quanto prescritto ai successivi punti D2.4.3 e D2.4.4.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E7 – dismontaggio linea trattamento piccoli elettrodomestici	PUNTO DI EMISSIONE E8 – apertura tubi catodici + aspirazione polveri fluorescenti	PUNTI DI EMISSIONE E9 – trattamento vetro di recupero
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazioni nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	2.500	2.000	22.500
Altezza minima (m)	---	8	8	8
Durata (h/g)	---	16	16	16
Materiale Particolare (mg/Nm ³)	---	5	5	10
Mercurio (µg/Nm ³)	UNI EN 13211-1:2003 UNI CEN/TS 17286/2019 UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)	7	---	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto + filtro a carboni attivi	Filtro a cartucce + filtro a maniche	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	trimestrale per Hg semestrale per polveri e portata	semestrale	semestrale

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla

sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposta cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza tecnica.

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.**

L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini, oppure scale fisse a pioli, preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella seguente tabella:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limiti di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso).

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con Arpae di Modena.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

Per gli inquinanti riportati, oltre ai metodi di misura indicati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati al punto 1,
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati al medesimo punto 1.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*" dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati al punto 1, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae di Modena e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Carpi.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Carpi i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, in particolare:
 - per l'emissione E4 su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime nel nuovo assetto (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda).

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.
5. Qualora non fosse possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo.

Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza.
8. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:
 - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.
9. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale.
10. La **sostituzione del carbone attivo a servizio delle emissioni in atmosfera E4 ed E7** (che dovrà essere rigenerato o smaltito al raggiungimento di un aumento in peso del 20%) deve risultare dalle annotazioni effettuate dalla Ditta sul registro di carico/scarico dei rifiuti oppure dai documenti attestanti il suo invio alla rigenerazione.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

11. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque **sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità

particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

12. Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) ad Arpae di Modena **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:
- il tipo di azione intrapresa;
 - l'attività collegata;
 - data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Il gestore deve mantenere presso l'installazione l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

13. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotati su apposito Registro dei controlli discontinui, con pagine numerate e bollate da Arpae, firmate dal gestore o dal responsabile dell'installazione e mantenuti a disposizione di Arpae per almeno 5 anni, unitamente ai certificati analitici.
14. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, con una tolleranza di due mesi per monitoraggi annuali e un mese per autocontrolli fissati con periodicità semestrale o trimestrale.
15. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.
- Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
 - b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.
16. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae di Modena entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli non possono essere

utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'art. 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

17. Il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto.
18. L'Azienda è tenuta ad effettuare pulizie periodiche dei piazzali al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.
19. Per le emissioni E4 ed E7 deve essere applicata la procedura per il monitoraggio dell'inquinante mercurio (Hg) con relativa registrazione su format ad uso interno, a cadenza settimanale.

SOSTANZE LESIVE PER L'OZONO – D.M. n. 230 del 20/09/2002

20. L'emissione E1 deve essere dotata di strumentazione che effettui le verifiche previste dal D.M. n. 230/2002 (campionamento e analisi in continuo del materiale particolato e delle sostanze lesive (CFC)), collocata in un tratto che escluda l'apporto di aria di asciugatura, ovvero tarato in modo che tenga conto della diluizione. La strumentazione deve anche verificare il rispetto del limite delle TOC, in cui è compreso il pentano.
È facoltà del gestore, sulla base dei gas propellenti contenuti nelle schiume, monitorare per i CFC unicamente un tracciante pertinente, rappresentativo e significativo (ad es. Freon R11).
21. La strumentazione di rilevamento deve essere dotata di sistemi di registrazione grafica dei valori rilevati funzionanti in continuo:
 - a. i sistemi di registrazione devono funzionare in modo continuo (anche durante le fermate degli impianti di abbattimento) ad esclusione dei periodi di chiusura dell'impianto;
 - b. le registrazioni datate e firmate dalla direzione dello stabilimento devono essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per un anno. In alternativa è ammessa la conservazione su supporti elettronici delle registrazioni a condizione che siano certificati come non modificabili a posteriori.
22. Il gestore deve verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature di misura in continuo e controllarne periodicamente la risposta sull'intero campo di misura, con periodicità almeno annuale utilizzando gli autocontrolli discontinui fiscali.
23. Dovranno essere comunicate/confermate le procedure utilizzate dal gestore riguardo la rigenerazione/sostituzione del carbone attivo nonché le altre informazioni ritenute rilevanti e correlate nell'ambito del report annuale.
24. Il sistema di campionamento:
 - a. deve essere in grado di prelevare un campione rappresentativo del flusso gassoso da analizzare;
 - b. deve far arrivare il campione alle apparecchiature di analisi in modo che il SOV non sia sostanzialmente modificato rispetto al punto di prelievo;
 - c. deve fornire alle apparecchiature di analisi un flusso di gas fisicamente adatto agli analizzatori;
 - d. i componenti del sistema di campionamento devono essere eventualmente raffreddati affinché mantengano una temperatura controllata non superiore a 30 °C.
25. Per l'analisi dei campioni di relativamente alle sostanze lesive per l'ozono deve essere adottata la tecnica strumentale, a disposizione, più opportuna. Si deve prevedere l'utilizzo di un gascromatografo accoppiato ad un idoneo sistema di iniezione oppure uno spettrofotometro IR con misura in continuo.

d) i punti 2, 3 e 4 della sezione D2.8 “gestione dei rifiuti” dell’Allegato I sono **sostituiti dai seguenti**:

2. I rifiuti ammessi all’installazione sono i seguenti:

codice EER	DESCRIZIONE
08.03.18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17*
13.02.05*	Scarti di olio
14.06.01*	Clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07 a 16.01.11, 16.01.13 e 16.01.14 LIMITATAMENTE A PILE E BATTERIE AL LITIO
16.02.09*	Trasformatori e condensatori contenenti PCB
16.02.10*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16.02.09
16.02.11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16.02.13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.12
16.02.13* (a)	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.12 (tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio)
16.02.14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.13
16.02.15*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15*
16.05.04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
16.06.01*	Batterie al piombo
16.06.02*	Batterie al nichel-cadmio
16.06.03*	Batterie contenenti mercurio
16.06.04	Batterie alcaline (tranne 16.06.03)
16.06.05	Altre batterie ed accumulatori
19.12.04	Plastica e gomma
19.12.05	Vetro
19.12.11*	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti contenenti sostanze pericolose
20.01.21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20.01.23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20.01.33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20.01.34	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33
20.01.35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21 e 20.01.23 contenenti componenti pericolosi (6)
20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35
20.01.39	Plastica

* rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell'allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.

(2) possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16.06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.

(6) possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16.06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.

(a) È consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura.

3. la Ditta è autorizzata all’esercizio nell’impianto in oggetto delle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti prodotti in proprio (per i quali non riesce a rispettare le condizioni del deposito temporaneo art. 183 comma 1 lett. *bb* D.Lgs. 152/06) di seguito specificate:

R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

D15 - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

I rifiuti prodotti in proprio autorizzati alle operazioni sopra indicate sono i seguenti:

codice EER	DESCRIZIONE
08.03.18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17*
13.02.05*	Scarti di olio
14.06.01*	Clorofluorocarburi, HCFC, HFC
15.01.01	Imballaggi di carta e cartone
15.01.03	Imballaggi in legno
15.01.04	Imballaggi in plastica
15.01.06	Imballaggi in materiali misti
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti) stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07 a 16.01.11, 16.01.13 e 16.01.14 LIMITATAMENTE A PILE E BATTERIE AL LITIO
16.02.09*	Trasformatori e condensatori contenenti PCB
16.02.10*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16.02.09
16.02.11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16.02.13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.12
16.02.13* (a)	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.12 (tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio)
16.02.14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.13
16.02.15*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16.02.15* (a)	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso (tubi catodici e vetro cono)
16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15*
16.05.04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
16.06.01*	Batterie al piombo
16.06.02*	Batterie al nichel-cadmio
16.06.03*	Batterie contenenti mercurio
16.06.04	Batterie alcaline (tranne 16.06.03)
16.06.05	Altre batterie ed accumulatori
17.01.01	Cemento
19.08.13	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19.12.02	Metalli ferrosi
19.12.03	Metalli non ferrosi
19.12.04	Plastica e gomma
19.12.05	Vetro
19.12.07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06*
19.12.11*	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti contenenti sostanze pericolose
19.12.12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11*
20.01.21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20.01.23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

codice EER	DESCRIZIONE
20.01.33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20.01.34	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33
20.01.35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21 e 20.01.23 contenenti componenti pericolosi (6)
20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35
20.01.39	Plastica

* rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell'allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.

(a) È consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura.

4. le quantità di rifiuti autorizzate e le relative operazioni sono le seguenti:

Tab. 1. Operazioni di recupero R3, R4, R5, R12 e R13 – Rifiuti pericolosi

codice EER	Modalità di stoccaggio	Operazione autorizzata	Quantitativo trattato	Stoccaggio istantaneo					
16.02.13* 16.02.15* 20.01.35* 20.01.21*	In ceste metalliche, cassoni, imballati su bancale. Se stoccati all'aperto solo su superficie cementata/asfaltata e con telo di copertura impermeabile in area servita da raccolta e trattamento acque di dilavamento	R12, R13	17.000 t/anno	3.000 t	9.000 m ³				
16.05.04*	In contenitori di metallo, bombole. In box appositi muniti di copertura.								
16.02.09* 16.02.10*	Se stoccati all'aperto solo su superficie cementata/asfaltata e con telo di copertura impermeabile in area servita da raccolta e trattamento acque di dilavamento								
16.02.11* 20.01.23*	Su superficie impermeabilizzata in area servita da raccolta e trattamento acque di dilavamento								
20.01.21*	In box metallici tipo neon box, in cartoni, in big bags								
13.02.05*	In fusti metallici								
14.06.01* 16.05.04*	In fusti di metallo, bombole								
16.01.21* 16.06.01* 16.06.02* 16.06.03* 20.01.33*	In cassoni, fusti in plastica								
16.02.13* 16.02.15* 20.01.35*	In ceste metalliche, cassoni, imballati su bancale. Se stoccati all'aperto solo su superficie cementata/asfaltata e con telo di copertura impermeabile in area servita da raccolta e trattamento acque di dilavamento					R3, R4, R5, R13	3.000 t/anno		
19.12.11*	Al coperto in contenitori metallici o cassoni								
16.02.09* 16.02.10*	Se stoccati all'aperto solo su superficie cementata/asfaltata e con telo di copertura impermeabile in area servita da raccolta e trattamento acque di dilavamento								
16.02.11* 20.01.23*	Su superficie impermeabilizzata in area servita da raccolta e trattamento acque di dilavamento								
Totale			20.000 t/anno	3.000 t	9.000 m³				

* rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell'allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.

Tab. 2. Operazioni di recupero R3, R4, R5, R12 e R13 – Rifiuti NON pericolosi

codice EER	Modalità di stoccaggio	Operazione autorizzata	Quantitativo trattato	Stoccaggio istantaneo	
16.02.14 16.02.16 20.01.36	In ceste metalliche, cassoni, imballati su bancale; in big bag. Se stoccati all'aperto solo su superficie cementata/asfaltata e in area servita da raccolta e trattamento acque di dilavamento oppure sfusi all'interno di box prefabbricati dotati di superficie in cemento impermeabile e griglia di raccolta delle acque di dilavamento	R12, R13	12.000 t/anno	700 t	4.200 m ³
19.12.04 20.01.39	In cassoni all'interno di box prefabbricati dotati di superficie in cemento impermeabile e griglia di raccolta delle acque di dilavamento				
08.03.18	In contenitori in plastica o cartone				
16.06.04 16.06.05 20.01.34	In cassoni, fusti in plastica, bancali e ceste apposite				
16.02.14 16.02.16 20.01.36	In ceste metalliche, cassoni, imballati su bancale; in big bag. Se stoccati all'aperto solo su superficie cementata/asfaltata e in area servita da raccolta e trattamento acque di dilavamento oppure sfusi all'interno di box prefabbricati dotati di superficie in cemento impermeabile e griglia di raccolta delle acque di dilavamento	R3, R4, R5, R13	1.250 t/anno		
Totale			13.250 t/anno	700 t	4.200 m³

* rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell'allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.

Tab. 3. Operazioni di messa in riserva R13 – Rifiuti pericolosi e NON pericolosi

codice EER	Modalità di stoccaggio	Operazione autorizzata	Stoccaggio istantaneo				
15.01.01 15.01.03 15.01.04 15.01.06 19.12.03 19.12.07	In cassoni collocati su superficie pavimentata dotata di griglia di raccolta delle acque di dilavamento	R13	850 t	3.400 m ³			
16.02.14 16.02.16	In cassoni o in big bag o all'interno di box prefabbricati dotati di superficie in cemento impermeabile e griglia di raccolta delle acque di dilavamento						
16.02.09* 16.02.10* 16.02.15*	In ceste metalliche, cassoni, imballati su bancale. Se stoccati all'aperto solo su superficie cementata/asfaltata e con telo di copertura impermeabile in area servita da raccolta e trattamento acque di dilavamento						
14.06.01* 16.05.04*	In contenitori di metallo, bombole						
19.12.02 19.12.05	In cassoni o all'interno di box prefabbricati dotati di superficie in cemento impermeabile e griglia di raccolta delle acque di dilavamento						
19.12.04	In cassoni collocati su superficie pavimentata dotata di griglia di raccolta delle acque di dilavamento						
19.12.12	In cassoni o big bag collocati su superficie pavimentata dotata di griglia di raccolta delle acque di dilavamento						
19.12.11*	In ceste o cassoni al coperto o muniti di copertura, collocati su superficie pavimentata dotata di griglia di raccolta delle acque di dilavamento						
20.01.33* 20.01.34	In ceste o contenitori in zona munita di copertura						
17.01.01 20.01.36 20.01.39	In casse, cassoni o ceste metalliche su superficie pavimentata dotata di griglia di raccolta delle acque di dilavamento						
16.02.11* 16.02.13* 20.01.23* 20.01.35*	Su superficie impermeabilizzata in area servita da raccolta e trattamento acque di dilavamento				50 t	200 m ³	
Totale					900 t	3.600 m³	

* rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell'allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.

Tab. 4. Operazioni di smaltimento D15 – Rifiuti pericolosi e NON pericolosi

codice EER	Modalità di stoccaggio	Operazione autorizzata	Stoccaggio istantaneo	
15.02.02* 16.02.09* 16.02.10* 19.12.11*	Al coperto in contenitori in plastica, cassoni metallici o big bag	D15	145 t	300 m ³
16.02.15*	Al coperto in cassoni			
19.08.13*	Al coperto in big bag			
14.06.01* 16.05.04*	In contenitori di metallo, bombole			
20.01.23* 20.01.35*	Su superficie impermeabilizzata in area servita da raccolta e trattamento acque di dilavamento			
19.12.12 20.01.36 20.01.39	In cassoni collocati su superficie pavimentata dotata di griglia di raccolta delle acque di dilavamento		15 t	60 m ³
Totale			160 t	360 m³

* rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/06

e) le sezioni D3.1.2 “Monitoraggio e controllo risorse idriche” e D3.1.5 “Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera” dell’Allegato I è **sostituita dalla seguente:**

D3.1.2. Monitoraggio e Controllo risorse idriche

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Quantità di acqua prelevata da pozzo	contatore volumetrico	mensile	annuale	elettronica e/o cartacea	annuale
Quantità di acqua prelevata da acquedotto per usi industriali	contatore volumetrico	mensile	annuale	elettronica e/o cartacea	annuale

D3.1.5 Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Portata e concentrazione degli inquinanti	verifica analitica	si veda quanto indicato al precedente punto D2.4.1	annuale	elettronica e/o cartacea	annuale
Sistema di controllo di funzionamento degli impianti di abbattimento	controllo visivo attraverso lettura dello strumento per CFC (anche singolo marker – es Freon R11) e polveri	giornaliera	annuale	---	annuale
Sistema di abbattimento a carboni attivi a servizio di E1	registratore per sostanze lesive	continua	annuale	---	annuale
Monitoraggio Hg per E4 ed E7	naso elettronico	settimanale	annuale	elettronica e/o cartacea	annuale

- di stabilire che il presente provvedimento è valido fino al 30/06/2023;
- di fare salvo il disposto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 3171 del 23/06/2021, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Tred Carpi S.p.A. e al Comune di Carpi tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione delle Terre d’Argine;

- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae.

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.